RG 61-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice rel. est.
Dott.ssa Alessia Carrera	Giudice

nel procedimento unitario R.G. 61-1/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato da IORDACHE LAVINIA IOANA (C.F. RDCLNN84C68Z129F), nata a Ploiesti (Romania) il 28.03.1984 e residente in [redacted], con l'ausilio del gestore della crisi nominato avv. Margherita Pistone (C.F. PSTMGH66T46L219F);
- ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* art. 27, comma 2, CCII stante la residenza della ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda, nella quale è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, redatta dal gestore della crisi avv. Margherita Pistone, su incarico dell'OCC S.O.S. - Sportello Orientamento Sociale di Torino ed Ivrea;
- rilevato che, all'udienza, la debitrice ha reso chiarimenti in ordine alla propria situazione economica attuale e, in particolare, all'obbligo di contribuzione in favore del figlio;
- dato atto che dalla relazione si evincono debiti complessivi indicati in euro 73.090,86, prevalentemente nei confronti della pubblica amministrazione, a fronte di entrate mensili costituite da una retribuzione mensile di circa euro 1.540,00 (all.f) e dall'assegno unico universale di euro 201,00 percepito;
- osservato che la debitrice è pertanto soggetta alla disciplina delle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché, a fronte dell'esposizione debitoria sopra indicata, il patrimonio e i flussi reddituali disponibili risultano insufficienti a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;
- rilevato, quindi, che l'istante potrà destinare all'attivo della procedura la quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile, oltre alle disponibilità liquide e alle ulteriori utilità acquisibili alla procedura, ivi compreso l'eventuale credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per contributi di mantenimento non corrisposti, previa verifica del liquidatore;
- rilevato, a tale riguardo, che le spese necessarie al sostentamento della debitrice sono state indicate nella relazione in euro 1.354,00 mensili; e dato atto che, a seguito dei chiarimenti resi in udienza in relazione all'obbligo di contribuzione in favore del figlio (convivente presso la casa dei nonni materni), deve ritenersi giustificata la relativa voce di spesa, poiché, sebbene non consti un provvedimento giurisdizionale che lo disponga espressamente, l'obbligo di contribuzione al mantenimento e, ricorrendone i presupposti, quello alimentare discendono *ex lege* e, in ogni caso, i versamenti risultano tracciati e evincibili dalla documentazione in atti;

-ritenuto, pertanto, congruo lasciare nella disponibilità della debitrice la somma mensile di euro 1.350,00, con destinazione alla procedura dell'eccedenza, *ivi* incluse le somme erogate a titolo di tredicesima e quattordicesima, il tutto fatte salve le ulteriori utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite dall'art. 268, comma 4, lett. c), CCII;

- precisato, in ultimo, che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio cespiti che fanno capo alla ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni e negli stretti limiti indicati dal CCII ai sensi dell'art. 268 co. IV;

-considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale liquidatore il dott. Simone Riggi, iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di IORDACHE LAVINIA IOANA (C.F. RDCLNN84C68Z129F), nata a Ploiesti (Romania) il 28.03.1984 e residente in [redacted]

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore il dott. Simone Riggi

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza la ricorrente-debitrice è priva dell'amministrazione e della disponibilità die beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale della ricorrente-debitrice compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo *ex* art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente-debitrice, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio della debitrice.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta termino il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.350,00 ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento della debitrice e del suo nucleo famigliare;

DISPONE ALTRESÌ

- che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal

Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e che, ove la debitrice svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2026

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)